

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO ☎ 011/4472684 www.liceoberti.edu.it e-mail: TOPM120004@istruzione.it</p>	
--	---	---

LICEO D. BERTI LINEE GUIDA RELATIVE AI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Premessa

Partire per un periodo di studio all'estero è una forte esperienza di formazione interculturale. Il soggiorno di studio in un altro paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni e agire senza contare sull'aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri.

Un percorso di studi all'estero favorisce enormemente lo sviluppo di competenze trasversali, ed è in quest'ottica che va valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e integrarle come competenze utili per la vita, anziché sottovalutarle. Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero (capacità di incontrarsi con ambiti culturali differenti, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall'UE e con tutte le competenze di cittadinanza.

LE FONTI NORMATIVE

Il MIUR, attraverso il maturare di un'esperienza che si è andata sempre più espandendo, ha legiferato sulla questione. Questo l'eventuale panorama legislativo, in ordine cronologico inverso, in quanto l'ultima circolare del 2013, sostituisce gran parte della legislazione precedente:

LA NOTA MIUR 843/10 APRILE 2013 (Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006)

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all'estero e regola il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Nel mese di aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 intitolata "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto". I punti salienti della nota sono:

- la nota sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
- suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando nel PTOF modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e

stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;

- chiede alle scuole di facilitare le esperienze di scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutandolo in base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all'estero), ma soprattutto allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali e informali;
- **in caso di sospensione di giudizio, chiede alle scuole di definire procedure idonee per effettuare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero;**
- chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di *full immersion* nella scuola estera;
- chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. Esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall'alunno all'estero;
- per gli alunni stranieri sottolinea che la scuola deve essere consapevole che lo studente proviene da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre. Va quindi evitato di dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e sappia cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011

Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica

Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). Da segnalare il titolo V che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

Circolare Ministeriale 119 - 17 marzo 2000

Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.

Circolare Ministeriale 455 - 18 novembre 1998

Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.

Circolare Ministeriale 358 - 23 luglio 1996

Distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

DL 297/16041994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino,

anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

DL 297/16041994 - art. 200 comma 10° - 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO DI PROGETTO:

Tenendo presente la normativa sopra citata, il Liceo "Domenico Berti" riconosce la grande valenza formativa delle esperienze di studio all'estero e le sostiene in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per l'evoluzione della scuola in direzione della internazionalizzazione.

A tal fine le domande di ammissione ai programmi di studio all'estero sono consentite, in generale, durante la frequenza della terza classe e dovranno riferirsi alla futura classe quarta, che potrà essere trascorsa per l'intero anno scolastico o porzione di esso presso una scuola estera.

Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all'estero devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia. Sul registro di classe sarà riportata la dicitura "fuoriclasse - alunno impegnato in progetto di studio all'estero".

FUNZIONI E RESPONSABILITA'

- Il Referente d'Istituto per la mobilità individuale

Il soggiorno all'estero di un allievo non è un fatto isolato, può ripetersi negli anni ed è sempre più frequente che nello stesso anno scolastico siano vari i casi di ospitalità di studenti stranieri o di studenti assenti per frequentare alcuni mesi o un anno di studio in altri Paesi. Queste esperienze costituiscono occasione per avviare contatto con scuola estere, per approfondire la conoscenza di altri sistemi scolastici e porre le basi per partenariati o progetti di scambi di studenti e di docenti. Il Referente per la mobilità individuale è un Docente incaricato dal Dirigente Scolastico di seguire l'organizzazione delle esperienze di soggiorno/studio all'estero degli studenti interni e di ospitalità di studenti stranieri per un periodo o per l'intero anno scolastico. Lo schema che segue individua i passi procedurali per l'organizzazione dell'esperienza all'estero. Il Referente:

classi terze

- informa le classi terze all'inizio dell'anno scolastico della possibilità di frequentare un periodo di studio all'estero, rivolgendosi liberamente alle loro agenzie di riferimento;
- incontra gli studenti e i genitori che richiedano un colloquio per offrire consigli e fa da tramite tra la famiglia e il Coordinatore di Classe;
- fornisce ai Consigli di Classe interessati le linee guida e tutta la documentazione relativa, ai fini di una linea di comportamento unitaria nei confronti degli studenti in mobilità in modo che siano espresse richieste e siano fornite indicazioni omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire;

classi quarte

- segue l'organizzazione generale dei soggiorni all'estero e il percorso formativo degli studenti attraverso i contatti con i rispettivi Tutor;
- segue l'organizzazione generale dell'ospitalità e inserimento nelle classi degli studenti stranieri in entrata.

classi quinte

- si relaziona con il Tutor per l'acquisizione e il controllo della documentazione consegnata dallo studente, in modo che venga archiviata dalla Segreteria didattica nella sua cartella personale.

- **Il Consiglio di Classe e il Tutor**

La partecipazione individuale di uno studente a soggiorni di studio all'estero è un'opportunità che si apre anche agli altri alunni della classe e al Consiglio di Classe che, per la normativa vigente, ha la responsabilità ultima delle decisioni relative alla pianificazione del percorso educativo degli alunni che partecipano a tali esperienze, alla loro valutazione e alla loro valorizzazione. (Circolare Ministeriale 181 e Circolare Ministeriale 236).

Il Consiglio di classe di giugno (del terzo anno per il primo trimestre/semestre o l'anno all'estero) e di ottobre (del quarto anno per il secondo semestre), nomina un Tutor, che deve essere un membro del Consiglio stesso, che dia garanzia di continuità e che sia responsabile delle relazioni con la famiglia e l'alunno italiano mentre è all'estero. Si tratta di un "facilitatore": una persona preposta a tenere i contatti con gli alunni italiani o stranieri partecipanti al programma di scambio, con la loro famiglia, con il Consiglio di classe e con il referente per la mobilità individuale. Dovrà occuparsi di:

- sollecitare contatti regolari, informare costantemente il Consiglio di classe, trasmettere allo studente la programmazione delle singole discipline e comunicare le decisioni prese dal Consiglio di classe per il suo reinserimento;
- compilare eventuali formulari e/o preparare una lettera di presentazione dell'allievo/a, in collaborazione con il/la docente di lingua straniera;
- consegnare la documentazione pervenuta (relazioni formali, report, etc..) in formato cartaceo e/o digitale al referente per la mobilità individuale e condividerla con il Consiglio di Classe;
- verificare in quale modo l'esperienza all'estero può essere integrata con continuità e coerenza nel percorso formativo dello studente, informando lo studente sulle decisioni del Consiglio di Classe relative al reinserimento nella classe di appartenenza.
- relazionarsi con il Referente per la mobilità degli studenti, al quale trasmetterà le decisioni assunte in sede di consiglio, affinché possa essere seguito un piano unitario d'istituto per il reinserimento degli studenti.

- Il Consiglio di Classe di marzo/aprile della classe terza, quando possibile e dopo aver preso atto di tutti gli elementi raccolti dal Tutor, stabilisce per le discipline non previste nella scuola estera, in particolare le discipline di indirizzo, una integrazione da effettuarsi in previsione del colloquio per l'assegnazione del credito formativo, facendo riferimento ai contenuti minimi approvati dal Collegio dei Docenti del 9 novembre 2021 e pubblicati sul sito della scuola. Per agevolare l'allievo, può

prevedere la frequenza aggiuntiva dei corsi di recupero estivi, prima dell'inizio delle lezioni. Dopo la delibera del Consiglio, il tutor comunica allo studente i contenuti da recuperare e le modalità.

N.B. in caso di bocciatura al termine dell'anno, nel caso lo studente voglia ugualmente frequentare l'anno di studio all'estero, dovrà ripetere al rientro la classe 3^a.

- Il Consiglio della Classe quinta conferma il Tutor, se presente, o lo sostituisce con il Coordinatore, il quale traduce in decimi le valutazioni estere per calcolare la fascia di livello per media conseguita ai fini di una corretta attribuzione del credito scolastico. I membri del Consiglio recepiscono ed esaminano la documentazione pervenuta: attestati di frequenza, pagella finale, certificazioni di competenze, titoli acquisiti, etc.

- La famiglia e lo studente

- durante il terzo anno lo studente si informa presso i suoi docenti, la Referente o un'agenzia di scambi esterni, in merito all'opportunità dell'attività rispetto alla sua motivazione e ai suoi interessi, nonché la durata del soggiorno all'estero;
- la famiglia partecipa alla decisione del/la proprio/a figlio/a interfacciandosi con il Coordinatore di classe, recepisce dal Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi nel successivo anno scolastico relativamente alle discipline non contemplate nel piano di studi della scuola estera, prepara il suo reinserimento dal punto di vista didattico – disciplinare, ha cura che la scuola estera predisponga la relazione informativa sui corsi frequentati e i contenuti svolti e la conseguente valutazione specifica degli apprendimenti ad uso del Consiglio di Classe;
- confermata l'iscrizione con l'agenzia compila e firma il "**Contratto formativo**", presente nella sezione MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE sulla home page del sito dell'Istituto, inviandolo all'indirizzo TOPM120004@istruzione.it e per conoscenza alla Referente, prof.ssa Dolce Monica, mdolce@liceoberti.it;
- lo studente mantiene contatti costanti con il Tutor. Durante l'anno all'estero dovrà inviare almeno due relazioni formali (una nel caso di soggiorno breve): la prima all'inizio dell'anno scolastico, dove fornirà informazioni sulla tipologia di scuola frequentata, le materie studiate, i metodi di verifica e valutazione; la seconda a fine anno – entro giugno dell'anno di soggiorno all'estero - dove presenterà in modo chiaro e schematico il percorso formativo seguito nella scuola straniera, indicando le aree di studio e gli argomenti svolti in ciascuna di esse;
- lo studente dovrà impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante l'estate e/o nel corso del V anno, gli argomenti che i docenti indicheranno come "irrinunciabili", in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero. A tal fine, nella sezione indicata, sono pubblicati i programmi dei contenuti essenziali del IV anno, approvati dal Collegio Docenti;
- lo studente è invitato a predisporre un portfolio contenente il materiale prodotto nella scuola all'estero (documenti, compiti, esercitazioni, pagelle) che poi esibirà al Tutor al suo rientro, insieme alla documentazione scolastica e i certificati ufficiali di frequenza e di valutazione. Al riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha ottenuto un **titolo di studio** nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "*dichiarazione di valore*", utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali (Nota prot.843 del10/04/2013); si consiglia inoltre di consegnare una traduzione

della documentazione rilasciata dall'istituto straniero, specialmente nel caso di lingue diverse dal francese, inglese e spagnolo.

- **La Segreteria Didattica**

- mantiene una anagrafica degli studenti all'estero o che andranno o sono stati all'estero;
- sul registro di classe riporta la dicitura "fuoriclasse – in mobilità internazionale individuale per l'intero anno scolastico" oppure, per i soggiorni di durata inferiore all'anno, "studente in mobilità internazionale individuale dal gg/mm/aa al gg/mm/aa")
- raccoglie la documentazione richiesta dalla scuola all'estero e si preoccupa della compilazione e dell'archiviazione nella cartella personale dello studente;
- raccoglie la certificazione di competenze e titoli acquisiti dallo studente all'estero;
- raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax, o e-mail e le inoltra alla figura Referente per la mobilità individuale, al Coordinatore di Classe e/o Tutor dello studente, al Dirigente.

PROCEDURA PER IL REINSERIMENTO NELLA CLASSE

Al termine dell'esperienza all'estero il Consiglio di Classe valuta il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno/a per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Come previsto dalla normativa nazionale – che parla di valutazione globale – è in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.

Il Consiglio di Classe valuta gli elementi per ammettere l'allievo alla classe successiva e sottopone lo studente ad accertamento, sotto forma di un colloquio, al fine di pervenire ad una vera valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.

Il colloquio, che ha luogo di norma all'inizio di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico – è suddiviso in due parti: nella prima lo studente illustra il percorso formativo svolto nella scuola estera, nella seconda l'allievo/a viene sottoposto ad accertamento sulle materie indicate precedentemente dal Consiglio di classe.

- Per l'indirizzo **ESABAC**, il percorso del doppio diploma prevede, per gli alunni che frequentano l'anno all'estero in un paese non francofono, una prova scritta di francese (tipologia *essai bref*) e una prova orale di storia in francese.

Al termine del colloquio, il Consiglio di classe formula una valutazione globale che – tenendo conto di tutti gli elementi – determina l'inserimento dell'alunno in una delle bande di oscillazione corrispondenti alla media dei voti e attribuisce infine il credito scolastico. **Il credito così determinato sarà ratificato nel primo scrutinio utile.**

Per quanto riguarda la valutazione, si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- acquisizione e/o potenziamento della lingua del paese ospitante
- autonomia nel metodo di studio;
- capacità di presentazione di un proprio percorso anche attraverso strumenti e linguaggi diversi (informatici, artistici, etc.)
- sensibilità interculturale;
- scelta delle materie del piano di studi estero, livello frequentato e relative valutazioni;
- crescita della personalità (assunzioni di responsabilità, capacità di adeguamento alle aspettative delle diverse realtà incontrate, capacità critiche);
- conoscenza dei contenuti indicati dal Consiglio di classe;
- competenze trasversali acquisite dallo studente;
- credito scolastico dell'anno precedente.

PCTO - come previsto dalle indicazioni ministeriali, l'esperienza all'estero è valutata come percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha infatti fornito, con la Nota MIUR 3355 del marzo 2017, importanti chiarimenti per il riconoscimento delle esperienze di studio all'estero nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Anche le recenti linee guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), pubblicate con Decreto n.774 del 4 settembre 2019, ricordano l'opportunità di potenziare gli aspetti interculturali e internazionali dell'educazione con "*situazioni immersive in lingua straniera, anche all'estero.*"

Il nostro Istituto prevede il riconoscimento del seguente numero di ore:

anno – 50 ore

semestre – 40 ore

trimestre – 20 ore

Nel caso di rientro dello studente nel corso dell'anno, fermo restando quanto indicato nei punti precedenti – che si applica anche al caso dei brevi periodi - il Consiglio di Classe predispone gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, per favorire una positiva frequenza della rimanente parte dell'anno scolastico.

In caso di rientro nel mese di dicembre, coincidente con la parte finale del primo trimestre (o gennaio, nel caso di scrutinio del primo quadrimestre) lo studente sarà ammesso alla frequenza delle lezioni ma non verrà valutato nello scrutinio intermedio. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA DI UNO STUDENTE STRANIERO

PRIMA DELL'ARRIVO DELLO STUDENTE

il Dirigente Scolastico:

- sceglie la classe in cui inserire lo studente;
- nomina un docente di riferimento, Tutor/Coordinatore del CdC – per seguire lo studente durante la sua permanenza in Italia.

Il Consiglio di Classe:

- prevede attività che possano coinvolgere la classe (es. attività di peer tutoring);
- individua obiettivi trasversali raggiungibili dall'insieme della classe (es. obiettivi specifici linguistici e/o comunicativi, obiettivi interculturali...).

DURANTE LA PERMANENZA DELLO STUDENTE

il Referente:

- **prevede insieme al Tutor** un colloquio di conoscenza con lo studente straniero e spiega brevemente le "regole" della scuola italiana;
- **mantiene i contatti** con l'agenzia di riferimento e con la famiglia ospitante.

Il Tutor:

- **prevede** un piano di studio personalizzato in base alle conoscenze linguistiche, alle aspettative dello studente e della scuola ospitante, e ai crediti che deve riportare alla sua scuola di origine;
- **concorda con lo studente** contenuti, materiali e progetti per predisporre la valutazione dell'esperienza all'interno di uno specifico progetto e predispone un accordo di corresponsabilità;
- **cura le valutazioni** intermedie e finali;
- **cura l'acquisizione** di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola estera o dallo studente;
- **raccoglie materiali e documentazione**, al fine dell'elaborazione di un eventuale "diario di bordo".

AL TERMINE DELL'ESPERIENZA

il Consiglio di Classe:

- **valorizza il materiale prodotto dall'alunno straniero** non solo per la valutazione delle competenze e conoscenze acquisite ma anche per approfondimenti tematici, curricolari e non, da svolgere coinvolgendo l'intera classe;
- **valuta gli obiettivi raggiunti dall'intera classe** sia sul piano linguistico e comunicativo sia sul piano interculturale;
- **valorizza l'esperienza dello studente ospitato**, della classe e della scuola stessa sia all'interno della scuola che nel territorio.